

3 In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'articolo 8 della direttiva 2008/94/CE espliciti effetti diretti e se tale disposizione, qualora uno Stato membro non abbia recepito tale direttiva nel diritto nazionale o l'abbia recepita in modo non corretto, conferisca al singolo diritti che questi può far valere dinanzi ad un giudice nazionale nei confronti dello Stato membro

4 In caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se un ente di diritto privato, il quale sia designato dallo Stato membro — con effetti vincolanti per il datore di lavoro — quale ente che assicura contro l'insolvenza le prestazioni di previdenza complementare aziendale, sia soggetto al controllo statale dei servizi finanziari e riscuota dai datori di lavoro i contributi necessari per l'assicurazione contro l'insolvenza in forza di disposizioni di diritto pubblico e, al pari di un'autorità amministrativa, possa creare i presupposti dell'esecuzione forzata mediante un atto amministrativo, sia un'autorità pubblica dello Stato membro.

⁽¹⁾ GU 2008, L 283, pag. 36.

Impugnazione proposta il 6 marzo 2018 dal PTC Therapeutics International Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018, nella causa T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd / Agenzia europea per i medicinali (EMA)

(Causa C-175/18 P)

(2018/C 231/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PTC Therapeutics International Ltd (rappresentanti: G. Castle, Solicitor, B. Kelly, Solicitor, K. Ewert, Rechtsanwalt, M. Demetriou QC, C. Thomas, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione della PTC e annullare la sentenza del Tribunale;
- annullare la decisione di divulgare determinate informazioni sulla base del regolamento sulla trasparenza ⁽¹⁾; trasmessa dall'EMA alla PTC il 25 novembre 2015;
- rinviare detta decisione all'EMA affinché la stessa esamini la redazione dei passaggi riservati di concerto con la PTC; e
- condannare l'EMA alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La sentenza dovrebbe essere annullata per i motivi seguenti:

- il Tribunale ha ommesso di rilevare che i documenti controversi erano tutelati da una presunzione generale di riservatezza;
- il Tribunale ha ommesso di rilevare che i documenti controversi costituiscono nel loro complesso un'informazione commerciale riservata tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza;

- il Tribunale ha omesso di rilevare che i documenti controversi dovrebbero essere tutelati dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla trasparenza; e
- l'EMA ha omesso di procedere al bilanciamento come richiesto dalla normativa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

Impugnazione proposta il 7 marzo 2018 da MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet international BV avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 5 febbraio 2018, causa T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH e Intervet international BV / Agenzia europea per i medicinali

(Causa C-178/18 P)

(2018/C 231/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (rappresentanti: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, Solicitor, J. Stratford QC, C. Thomas, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- accogliere l'impugnazione delle ricorrenti e annullare la sentenza del Tribunale;
- annullare la decisione di divulgare talune informazioni ai sensi del regolamento sulla trasparenza ⁽¹⁾, trasmessa dall'EMA alle ricorrenti il 3 dicembre 2015, e
- condannare l'EMA a rifondere le spese legali e le ulteriori spese ed esborsi sostenuti dalle ricorrenti nell'ambito della presente causa.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi:

- il Tribunale avrebbe omesso di constatare che i documenti di cui trattasi sono protetti da una presunzione generale di riservatezza;
- il Tribunale avrebbe omesso di constatare che i documenti di cui trattasi costituiscono nel loro complesso un'informazione commerciale riservata tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza;
- il Tribunale avrebbe omesso di constatare che i documenti di cui trattasi sono tutelati dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulla trasparenza, e
- l'EMA ha omesso di procedere al bilanciamento come richiesto dalla normativa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).